



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 98 del 03/02/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**Oggetto: giudizio AORN c/D.F.D. e R.G. - sentenza n. 3927/2021 - RG. 1227/2015 - Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - rif. int. Legal App 221/2021 (f.int. 50/10).**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 03/02/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Chiara Di Biase - UOC AFFARI LEGALI*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano*

**Oggetto:** giudizio AORN c/D.F.D. e R.G. - sentenza n. 3927/2021 - RG. 1227/2015 - Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - rif. int. Legal App 221/2021 (f.int. 50/10).

**Direttore UOC AFFARI LEGALI**

**PREMESSO**

- **che** con nota prot. n. 20140021518/U del 16/12/2014, questa Azienda conferiva incarico legale all'avv. Lorenzo Mazzeo, al fine di proporre ricorso innanzi la Corte di Appello di Napoli, Sezione lavoro, avverso la sentenza di primo grado n. 4518/2014, intervenuta nei giudizi, poi riuniti, promossi dai sigg.ri D.F.D. e R.G., in cui era già costituito il citato legale;
- **che** il giudizio in parola si concludeva con la sentenza n. 3927/2021, RG. 1227/2015, emessa dalla Corte di Appello di Napoli, Sez. Lavoro (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria);
- **che** con la medesima sentenza il Giudice adito così provvedeva:
  - "a) rigetta l'appello;
  - b) condanna l'azienda appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 2000,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione all'avvocato di D.F.D.;
  - c) nulla per le spese nei confronti di R.G.;
  - d) da atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato";
- **che**, pertanto, con mail del 12/01/2022 (allegata in copia alla presente in modalità istruttoria) l'avv. Mazzeo trasmetteva pro forma di fattura predisposto dall'avv. di controparte, avv. Gianfranco Della Valle, di € 2.394,00, onnicomprensivi;
- **che**, gravando ricorso in Cassazione, questa Azienda si riserva azione di ripetizione delle somme nei confronti dell'avv. Gianfranco Della Valle;

**CONSIDERATA**

- **la** Circolare del Direttore Generale dell'AORN in materia di gestione amministrativa interna degli atti stragiudiziali e giudiziari, acquisita al prot. n. 21950 del 16/07/2020, agli atti dell'ufficio legale;
- **che**, l'art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, dispone "*Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto*";

**RITENUTO**

- **che** per evitare le conseguenze pregiudizievoli per l'Azienda, sia necessario tutelarla dall'aggravio economico determinato da esecuzione forzata, laddove la notifica all'Amministrazione di un atto di pignoramento per il recupero delle somme determinate dall'adito Tribunale, oltre ad aggravare l'onere della spesa, comporta il vincolo delle somme presso il tesoriere;
- **di** dover provvedere alla liquidazione di € 2.394,00, onnicomprensivi, quali spese di lite, in favore dell'avv. Gianfranco Della Valle, previa presentazione di relativa fattura;

*Determinazione Dirigenziale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

- **di** riservarsi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della U.O.C. G.E.F.;

**CONSIDERATO**

- che la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa in materia;

**DETERMINA**

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

1. liquidare in favore dell'avv. Gianfranco Della Valle (CF. DLLGFR74A30B963P) l'importo di € **2.394,00** onnicomprensivi, quali spese di giudizio in ossequio alla sentenza n. 3972/2021, rg. 1227/2015, **previa presentazione di relativa fattura elettronica;**
2. dare mandato alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento della somma di € **2.394,00**, con imputazione sul "Fondo Contenzioso Personale Dipendenti" n. 2020201050 – **rif. Legal App 221/2021;**
3. riservarsi di effettuare il pagamento della tassa di registro del titolo in parola, al momento non nota, a cura della U.O.C. G.E.F.;
4. riservarsi azione di ripetizione delle somme nei confronti dell'avv. Gianfranco Della Valle;
5. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, alla UOC GEF, alla UOC Affari Legali, all'avv. Lorenzo Mazzeo e all'avv. Gianfranco Della Valle, **per la presentazione di relativa fattura elettronica.**

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI LEGALI**  
**Avv. Chiara Di Biase**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE  
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**giudizio AORN c/D.F.D. e R.G. - sentenza n. 3927/2021 - RG. 1227/2015 - Corte di Appello di Napoli - Sez. Lavoro - rif. int. Legal App 221/2021 (f.int. 50/10).**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €2.394,00

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 2020201050 - Fondo contenzioso personale dipendente da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 03/02/2022

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**